

SENATO DELLA REPUBBLICA  
——— XVII LEGISLATURA ———

**Giovedì 27 ottobre 2016**

**711<sup>a</sup> e 712<sup>a</sup> Seduta Pubblica**

**ORDINE DEL GIORNO**

**alle ore 9,30**

**Discussione del disegno di legge:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* VERDUCCI (*Relazione orale*) **(2568)**

**alle ore 16**

**Interpellanza e interrogazioni (*testi allegati*)**

## **INTERROGAZIONE SULLO SMANTELLAMENTO DEL REATTORE NUCLEARE DEL CISAM DI PISA E SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI**

(3-03249) (25 ottobre 2016) (Già 4-03527) (25 febbraio 2015)

GIROTTO, COTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, CASTALDI - *Ai Ministri della difesa, dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che:

a San Piero a Grado nella provincia di Pisa è presente il centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM), dotato di laboratori e di attrezzature sperimentali, quali il reattore nucleare di ricerca RTS-1 "Galileo Galilei". Il CISAM risulta essere gestito dallo Stato maggiore della Marina militare, infatti negli anni '60 del 1900 la Marina militare, interessata all'impiego dell'energia nucleare per la propulsione navale di superficie e subacquea, aveva costituito un proprio centro di studio, avvalendosi anche dell'esperienza dei docenti universitari pisani, e dotandolo di attrezzature sperimentali tra cui, appunto, il reattore nucleare di ricerca RTS-1 "Galileo Galilei";

sul sito dell'ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Toscana risulta che alla fine degli anni '80 è iniziato lo smantellamento (*decommissioning*) dell'impianto che comporta il trattamento e confezionamento dei rifiuti radioattivi e le verifiche, finalizzate al rilascio sia di rifiuti solidi e liquidi, che del sito, senza vincoli di natura radiologica;

la strategia di disattivazione prevede 4 fasi di cui la prima è quella legata allo smaltimento delle acque dell'ex reattore ed è in fase di ultimazione;

oltre all'attività di ricerca nel campo dell'energia nucleare, il CISAM ospita il deposito di rifiuti radioattivi dell'amministrazione della Difesa;

all'articolo 162, il decreto legislativo n. 230 del 1995 prevede, l'emanazione del regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della Difesa, cosa che è avvenuta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183;

considerato che:

il 7 agosto 2014 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha trasmesso al Governo e al Parlamento la segnalazione 416/2014/I/EEL in materia di copertura dei costi connessi alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi non di pertinenza dell'attuale perimetro degli oneri nucleari, da cui si evince che confluiranno nel Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi, che deve essere realizzato ai sensi del decreto legislativo

n. 31 del 2010, sia i rifiuti connessi agli oneri nucleari, sia i rifiuti ad essi estranei tra cui i rifiuti prodotti da altre attività come quelli di origine sanitaria e anche afferenti al Ministero della difesa e stoccati presso il deposito temporaneo di San Pietro a Grado;

nella segnalazione si rileva che l'articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede che le disponibilità della componente tariffaria A2 "sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti". Non tutti i costi di realizzazione e gestione del Deposito nazionale possono essere, quindi, imputati alla componente tariffaria A2 "a fondo perduto": quelli connessi ad "altre attività", da determinare evidentemente in via residuale rispetto agli oneri nucleari, devono essere, infatti, finanziati attingendo alla componente tariffaria A2 solo a titolo di acconto;

i suddetti rifiuti radioattivi provenienti da "altre attività", tra cui appunto quelle afferenti al Ministero della difesa, stando alle prime stime rese note da Sogin SpA dovrebbero essere pari a circa il 40 per cento dei rifiuti complessivi che dovrebbero andare a confluire nel Deposito nazionale, e di ciò si dovrà tener conto, inevitabilmente, anche in fase di localizzazione e costruzione. Emerge dunque in maniera evidente che i medesimi costi di localizzazione e di costruzione saranno correlati in parte rilevante alle esigenze di smaltire rifiuti estranei a quelli facenti parte degli oneri nucleari,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti cosa viene previsto nelle fasi 2, 3 e 4 relative allo smantellamento del reattore nucleare del CISAM, quale tipologia e quanti rifiuti radioattivi siano stati prodotti fino ad ora e quali siano le stime per le fasi successive dello smantellamento;

a quanto ammontino i rifiuti radioattivi, compresi quelli degli ospedali militari italiani prodotti dall'amministrazione della Difesa, dove vengano

smaltiti i rifiuti radioattivi prodotti e se corrisponda al vero che nel Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi potrebbero essere smaltiti a titolo definitivo anche i rifiuti radioattivi prodotti da attività afferenti al Ministero della difesa;

quale sia l'organo terzo, estraneo all'amministrazione della Difesa, che vigila sulla corretta gestione dei rifiuti radioattivi prodotti nell'amministrazione stessa.

## INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA BACHICOLTURA ITALIANA

(3-02740) (5 aprile 2016)

DALLA TOR - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -  
Premesso che:

il regolamento (CEE) n. 922/72 ha previsto un aiuto per l'allevamento dei bachi da seta, allo scopo di incentivare una produzione di cui l'Europa era fortemente deficitaria, e su cui la Cina esercitava una politica di *dumping*; tale politica ha consentito la corresponsione, per un periodo dal 1972 al 2014, di 133,27 euro per ogni telaino allevato, a patto che il bachicoltore riuscisse a produrre almeno 20 chilogrammi di bozzolo fresco per telaino; questa quota era in realtà il limite minimo, perché la produzione media per telaino è di 25-30 chilogrammi di bozzolo fresco ed era stato imposto per premiare i bachicoltori che avessero una certa perizia tecnica;

le politiche incentivanti della bachicoltura hanno favorito il mantenimento di una produzione minima comunitaria di bozzolo, anche se il settore ha subito un forte declino dagli anni '90 fino a qualche anno fa a causa dell'uso di pesticidi e alle politiche dell'industria tessile, miranti alla delocalizzazione in Paesi a basso costo di manodopera;

gli sviluppi più recenti del settore fanno registrare un rinnovato fervore per la reintroduzione dell'attività bachisericola, dovuto a vari fattori tra i quali il mutato scenario internazionale, la forte ed irreversibile crisi di produzione della Cina, il raddoppio del prezzo internazionale della seta, il divieto all'uso di un insetticida particolarmente dannoso al baco da seta ed un forte interesse dell'industria tessile europea ad una seta *made in Italy* e possibilmente biologica;

nonostante il nuovo interesse per lo sviluppo del settore, gli agricoltori che desiderano riprendere l'allevamento di bachi da seta devono ancora fare i conti con un prezzo internazionale del bozzolo rispetto al quale non riescono ad essere pienamente concorrenziali con la manodopera cinese, che rappresenta al momento il principale *competitor*;

tenuto conto che:

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all'articolo 230 "Abrogazioni", paragrafo 3, abroga il citato regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, ritenuto ormai obsoleto

e quindi da abrogare anche a fini di chiarezza e di certezza del diritto, secondo quanto si legge al paragrafo 206 dei *considerata*;

il regolamento (UE) n. 1308/2013, nelle stesse considerazioni iniziali, al paragrafo 52 afferma che "È opportuno che l'aiuto concesso dall'Unione per l'allevamento di bachi da seta sia disaccoppiato all'interno del regime dei pagamenti diretti, in linea con l'approccio seguito per gli aiuti concessi in altri settori";

ricomprende inoltre tra i prodotti agricoli per i quali si prevede un'organizzazione comune dei mercati (art. 1, paragrafo 1) anche i bachi da seta (art. 1, paragrafo 2, lett. w);

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC, include quello dei bachi da seta tra i settori che possono godere di un sostegno accoppiato, da concedere dagli Stati membri a determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali e che si trovano in difficoltà (art. 52, paragrafi 1-3);

il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione applicativo regolamento (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda l'art. 52, specifica che "Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli sono considerati "in difficoltà" se esiste un rischio di abbandono o di declino della produzione dovuti, fra l'altro, alla bassa redditività dell'attività svolta, con ripercussioni negative sull'equilibrio economico, sociale o ambientale della regione o del settore considerati" (art. 52, paragrafo 3);

considerato che:

nel nostro Paese esiste indubbiamente un rischio di abbandono o di declino della produzione del settore della bachicoltura a causa della bassa redditività;

la decisione di includere il comparto della bachicoltura tra i settori per i quali è possibile il sostegno accoppiato è stata già adottata dalla Grecia (con un sostegno alla bachicoltura dal 2015 al 2020, decrescente dai 160 ai 154 euro per telaino) e dalla Romania (l'importo non è ancora dettagliato, perché la legge è di recente emanazione);

da un lato, il prezzo praticato a livello mondiale pari a 5-6 euro al chilogrammo di bozzoli freschi e, dall'altro, il costo di produzione medio, legato alle sole voci esplicite, di circa 10 euro al chilogrammo di bozzoli

freschi, si evidenzia una perdita netta di 4-5 euro; l'applicazione di un contributo massimo per telaino di 140 euro equivale, rapportato al minimo di prodotto ottenibile pari a 20 chilogrammi, a 7 euro al chilogrammo permettendo un recupero dei costi e una redditività minima dell'attività stimabile in 2-3 euro al chilo; la valutazione sull'eventualità di applicare un contributo sulla specifica del telaino o se rapportarlo ad una unità di misura in peso potrebbe essere effettuata successivamente considerando anche ragioni legate alla gestione e alla semplificazione del sistema dei pagamenti;

un contributo accoppiato pari a 7 euro al chilo appare essere in linea con la necessità di evitare il declino definitivo del comparto, evitando gli effetti negativi "sull'equilibrio economico, sociale o ambientale" che giustificano, secondo il regolamento (UE) n. 639/2014, l'intervento accoppiato; inoltre, considerando un livello obiettivo di telaini pari a 3.500 annui, ovvero un quantitativo minimo di 71.000 chilogrammi di bozzoli, dato il contributo di 140 euro a telaino o 7 euro al chilogrammo, risulterebbero necessari 500.000 euro all'anno, a partire dal 2017 e fino al 2020; un sostegno annuo di 500.000 euro potrebbe essere finanziato facendo ricorso al *plafond* disponibile per la zootecnica (211,87 milioni di euro), con aggiustamenti sull'attuale livello dei premio pari ad appena il 2 per mille;

l'industria serica italiana, che consuma da sola l'85 per cento della seta importata in Europa, riveste un'importanza fondamentale per il nostro tessuto produttivo e la gelsibachicoltura racchiude grandi potenzialità per creare nuove opportunità occupazionali e per contribuire al recupero ambientale e socio-culturale dei territori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di ripristinare, a partire dal prossimo anno 2017, il contributo alla produzione del comparto della bachicoltura, che risulterebbe estremamente prezioso, almeno per alcuni anni, per permettere alla filiera sericola di riorganizzarsi in maniera efficiente e di trovare un equilibrio tra la produzione agricola e la richiesta industriale, viste anche le attuali difficoltà d'approvvigionamento di materia prima dalla Cina.

## **INTERPELLANZA SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI UN INNOVATIVO FARMACO PER L'EPATITE C DA PARTE DELL'AIFA**

(2-00418) (18 ottobre 2016) (*Già* 4-06372) (21 settembre 2016)

BARANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'Aifa è l'ente nazionale deputato alla registrazione dei farmaci, mediante procedure che assicurino tracciabilità, trasparenza e tempestività a tutto l'*iter* di registrazione, garantendo l'unitarietà all'assistenza farmaceutica nel territorio nazionale e l'accesso ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;

dal 1° gennaio 2004, la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale avviene mediante la contrattazione tra l'Aifa e le aziende farmaceutiche (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001, recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci";

la procedura negoziale sulla fissazione del prezzo dovrebbe essere condotta sulla base di diversi criteri ed elementi, tra i quali sono da tenere in massima considerazione la trasparenza, l'utilità del nuovo medicinale per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali i medicinali, già disponibili, forniscono una risposta inadeguata (paragrafo 3.1.2 della delibera CIPE);

i volumi di vendita (p. 6 della delibera CIPE) dovrebbero essere ipotizzati in base ad una stima la più accurata possibile, fondata sui dati scientifici epidemiologici aggiornati e disponibili al momento della negoziazione, che possa fornire una quantificazione attendibile dei soggetti affetti dalla specifica patologia che il nuovo farmaco cura;

considerato che:



nella negoziazione del prezzo del farmaco innovativo per la cura dell'epatite C, il "sofosbuvir" (Sovaldi) (il quale assicura ai pazienti un tasso di definitiva guarigione superiore al 90 per cento) l'Aifa avrebbe assunto una "trattativa secretata", che, invece di garantire un prezzo accessibile al farmaco, si sarebbe conclusa con la determinazione di un altissimo costo del farmaco, tale che un ciclo di cura completo costa poco meno di 40.000 euro per paziente, con un effetto molto negativo sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale, che vira sempre di più verso il "rosso intenso";

l'azienda produttrice, la Gilead, ha realizzato ingenti profitti ed è stata oggetto di pesanti critiche per il costo elevato del farmaco nel nostro Paese, al contrario di quanto avviene in Paesi come l'Egitto e l'India, divenute mete di una sorta di triste, ma necessario, "turismo terapeutico", a giudizio dell'interrogante ancor più atroce del turismo sessuale;

in Egitto, ove il farmaco è in concessione dalla stessa Gilead, con l'accordo stipulato dal Ministro della salute egiziano e la stessa casa farmaceutica, il costo del farmaco è tale che un ciclo completo costa poco più di 800 euro. Quindi, in Italia, dove su autorizzazione dell'Aifa il farmaco viene distribuito dalla filiale italiana della Gilead, una cura completa per portare alla guarigione un paziente, rispetto all'Egitto, costa il 5.000 per cento in più;

l'Italia è uno dei Paesi europei con il maggior numero di malati di epatite C; tutti gli osservatori epidemiologici nazionali più qualificati (Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità; istituto nazionale di malattie infettive "L. Spallanzani" di Roma; progetto "Dionysos"), all'epoca della contrattazione del prezzo di Sovaldi, dichiaravano che gli italiani affetti da epatite C erano tra 1,3 e 2 milioni (anche se alcune rilevazioni indicavano cifre ancora più alte);

in Italia, dunque, la spesa totale del farmaco per far guarire tutti coloro che sono affetti da epatite C (considerando almeno 1,5 milioni di pazienti) avrebbe un costo di circa 60 miliardi di euro, mentre lo stesso trattamento al medesimo numero di persone malate in Egitto, costerebbe "soltanto" un miliardo e 200 milioni di euro. I numeri non si possono discutere, anzi parlano chiaro;

il 40-50 per cento dell'infezione dovuta al virus dell'epatite C diventa cronica e una buona percentuale degenera in cirrosi, causando in Italia la morte di circa 17.000 pazienti all'anno;

l'alto prezzo contrattato dalla cura impedisce l'accesso al farmaco salvavita alla maggior parte dei pazienti;

tenuto conto dei gravissimi riflessi dell'elevato costo del farmaco sulla salute pubblica e sulla stessa sopravvivenza di centinaia di migliaia di pazienti, sarebbe urgente istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla negoziazione del prezzo del Sovaldi, che possa fare definitiva chiarezza sull'incredibile vicenda della "trattativa riservata" e verificarne l'equità e la correttezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ravvedano gravi profili di illegittimità, relativamente alla "trattativa secretata", operata dai vertici dell'Aifa in merito alla determinazione del prezzo di Sovaldi, trattativa che parrebbe non rispondere ai principi delle peculiari normative del nostro Paese (trasparenza, accessibilità alle cure, volume stimato di vendita), ma che, invece, sembrerebbe violarle;

se non ritengano che un'eventuale sottostima del numero dei soggetti affetti da epatite C, nel nostro Paese, abbia fatto lievitare notevolmente il prezzo contrattato dai vertici Aifa con la Gilead nella negoziazione del farmaco e che tale sottostima, in dispregio a tutti i dati epidemiologici all'epoca disponibili, non possa configurare ipotetici profili di dolo;

se non riscontrino la possibile sussistenza di profili di responsabilità amministrativa e penale in capo al direttore generale dell'Aifa, Luca Pani, ed al presidente, Mario Melazzini, che sembrerebbero, secondo quanto risulta all'interrogante, avere sempre difeso il metodo della trattativa riservata;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno di doversi dimettere dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza nell'esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa;

se i Ministri in indirizzo non intendano, per quanto di propria competenza, sensibilizzare l'Autorità nazionale anticorruzione, attenta ad occuparsi da giorni di stipendi pubblici, che necessariamente sono sottoposti alla trasparenza, ma che non sembra ritenere necessario controllare l'Aifa, che gestirebbe, con trattativa secretata, ciò che per il Paese comporterà, in totale, una spesa di ben 60 miliardi di euro.



## **INTERROGAZIONE SU ALCUNI INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI ALL'INTERNO DELL'AIFA**

(3-03117) (13 settembre 2016)

BARANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, sotto la direzione del Ministero della salute ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato, stipulato con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004, che prevede un rapporto di lavoro esclusivo che comporta il divieto di svolgere altre attività professionali, pubbliche o private, anche occasionali;

per quanto risulta all'interrogante, in data 29 aprile 2016, il consiglio di amministrazione dell'Aifa, a seguito di una segnalazione del collegio dei revisori dei conti e di 2 pareri emessi dalla Ragioneria generale dello Stato, risalenti, rispettivamente, al 10 luglio 2015 ed al 23 marzo 2016, avrebbe rilevato il superamento del tetto dei 240.000 euro da corrispondere al direttore generale, di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il triennio 2012-2015, ponendo nel bilancio 2015 la somma di 647.000 euro a debito verso l'erario, con contestuali note di debito al direttore generale, dottor Luca Pani;

considerato, altresì, che, a quanto risulta all'interrogante:

con determina n. 1023 del 26 luglio 2016, il direttore generale, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, dottor Mario Melazzini, avrebbe disposto un contributo di 50.000 euro a favore del XXXVII *meeting* di Rimini di Comunione e Liberazione, movimento al quale Melazzini aderisce;

lo stesso Melazzini avrebbe ostacolato di fatto per mesi la restituzione dei 647.000 euro da parte del dottor Pani, coinvolgendo surrettiziamente nella decisione prima l'ufficio legale dell'Agenzia, poi, con nota del 2 agosto 2016, il capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè, al solo fine di bloccare la delibera di restituzione dell'ingente

somma, già assunta all'unanimità, seduta stante, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016;

a seguito della lunga inerzia determinata dall'inazione del dottor Melazzini e degli uffici dell'Agenzia, in data 29 agosto 2016, il direttore dell'area amministrativa, dottor Giovanni Torre, avrebbe provveduto a notificare al dottor Pani la nota di debito di 647.000 euro, intimandogli la restituzione della somma entro il termine tassativo di 15 giorni, pena la riscossione forzata dell'importo;

con nota del 31 agosto 2016, il presidente Melazzini avrebbe provveduto a contestare l'operato del dottor Torre, giudicando "intempestiva" la notifica della nota di debito al dottor Pani, nonostante questa fosse stata trasmessa 4 mesi dopo la delibera votata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, invocando nuovamente l'intervento del capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè;

in data 1° settembre 2016, il dottor Torre sarebbe stato allontanato dall'Agenzia, mediante revoca unilaterale da parte dell'Aifa del comando triennale disposto dall'istituto di provenienza (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, se non ravvedano dei profili di illegittimità relativamente all'operato del direttore generale dell'Aifa e del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente e se non ravvedano nei loro comportamenti profili inerenti a propri interessi privati in atti d'ufficio, tali da indurre a richiederne le immediate dimissioni;

se, nella loro qualità di organi deputati alla vigilanza sull'Aifa, siano al corrente del finanziamento, pari a 50.000 euro, al *meeting* di Comunione e Liberazione e come considerino tale elargizione;

se e quali misure ritengano di dover assumere relativamente all'allontanamento del dottor Torre dall'Aifa;

se siano a conoscenza di quali rapporti intercorrano, relativamente ai fatti esposti, tra il capo di gabinetto del Ministero della salute, il direttore dell'Aifa ed il presidente del consiglio di amministrazione del medesimo ente;

se il Ministro della salute non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza nell'esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa.

## **INTERROGAZIONI SUL RIMBORSO DELLE SPESE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI COMUNI ITALIANI**

(3-00489) (22 novembre 2013)

LO GIUDICE, ASTORRE, BARANI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', DE MONTE, FAVERO, FERRARA Elena, FILIPPIN, FORNARO, MATTESINI, MANASSERO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, ROSSI Gianluca, RICCHIUTI, SCALIA, VALENTINI, GHEDINI Rita, PUGLISI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e che gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui

Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontano le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali iniziative intenda intraprendere, anche con carattere d'urgenza, al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali iniziative siano in corso, anche con carattere d'urgenza, al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.

(3-03135) (20 settembre 2016)

LO GIUDICE - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha modificato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici

giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa;

le nuove norme hanno sollevato meritoriamente i comuni dall'onere di anticipare quelle spese, sancendo l'assunzione diretta della gestione delle stesse da parte del Governo, a partire dal 1° settembre 2015;

rimane, tuttavia, aperta la questione dei rimborsi ai comuni per le risorse anticipate nel periodo 2012/2015;

nella legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, non è stato previsto il ristoro delle spese anticipate dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari tra il 2012 e il 2015, per circa 700 milioni di euro, che incidono su circa 180 enti presso i quali hanno sede tribunali e corti d'appello;

considerato che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti negli ultimi anni, determinando una situazione di difficoltà per i bilanci comunali;

il comune di Bologna ha intentato una causa al Governo relativa, fra l'altro, al mancato rimborso della somma di 40 milioni di euro per spese anticipate dall'amministrazione comunale per il funzionamento degli uffici giudiziari, prima del cambio di sistema introdotto dalla legge di stabilità per il 2015;

una simile somma rappresenta per un comune come Bologna la possibilità di superare i problemi di bilancio e di continuare a garantire ai cittadini servizi di qualità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, fatta salva la complessità del procedimento di liquidazione dei contributi erogati dai comuni, come spiegato dal Ministro stesso nella risposta all'interrogazione 4-03025, ritenga che ci siano le condizioni per risolvere la questione in tempo utile onde evitare che il rapporto fra due organi della Repubblica coinvolga l'autorità giudiziaria.